

**GENITORI CON FIGLI GRAVEMENTE DISABILI O CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
DIRITTO AL LAVORO AGILE, FINO AL 31 MARZO 2022**

L'art. 5-ter del d.l. 7/1/2022 n. 1 - recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, inserito in sede di conversione dalla legge 4/3/2022 n. 18 e in vigore dall'8 marzo scorso - ha previsto che, fino al 31 marzo p.v., data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile <sup>[1]</sup> anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e n. 45/2021).

<sup>[1]</sup> Al fine “di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, la legge n. 81/2017 ha introdotto e disciplinato il “lavoro agile” quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).